



COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

PIAZZA EUROPA N. 1, 10050 MEANA DI SUSÀ (TO)

Ufficio del Sindaco

Tel. (0122)39161 fax (0122)39533

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 01/13 del 14.01.2013

TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA E RIDUZIONE DEL PERICOLO DI INCENDI. APPLICAZIONE D.P.R. 753/80.

IL SINDACO

Vista la nota della RFI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pervenuta il 04/12/2012 prot. 2691, avente ad oggetto "Richiesta ordinanza Sindacale contingente ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria", con la quale si chiede l'emissione di ordinanza con imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;
Visto l'art. n. 52 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: **"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.**

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: **"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";**

Visto altresì l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

Considerato i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, oltre al pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, con possibile propagazione ad aree più vaste;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Meana di Susa, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio web e sul sito internet del Comune di Meana di Susa;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- trasmessa in copia all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Torino;
- divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Meana di Susa, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

- che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli art. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

Si avverte che, avverso la presente ordinanza, si potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente, al Tribunale Amministrativo Regionale, ed entro 120 gg. al Capo dello Stato per ricorso straordinario.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Geom. Adele COTTERCHIO